

MANIFESTO
DEL
MAGISTRATO DELLA RIFORMA
SOPRA GLI STUDI

con cui si mandano pubblicare le Regie Patenti
delli 19 di febbraio 1822,

*relative all'abolizione del privilegio del Foro,
ed alla soppressione dell'Ufficio degli Assessori,
cogli altri Sovrani provvedimenti nelle medesime contenuti,
e con deroga al capo IV del titolo primo, ed ai §§. 8 e 9 del titolo XVIIII
delle Costituzioni per la Regia Università.*

In data del 9 di marzo 1822.



TORINO, DALLA STAMPERIA REALE

IL MAGISTRATO DELLA RIFORMA

SOPRA GLI STUDI.

Essendosi Sua Maestà degnata con sue Regie Patenti delli 19 dello scaduto mese di febbrajo d'abolire il privilegio del foro, di cui si fa cenno nelle Costituzioni per la Regia Università, e di sopprimere l'uffizio degli Assessori, con averci ordinato nel tempo stesso di far registrare, e pubblicare le medesime tanto in questa Metropoli, che in tutte le Città e Terre, alle quali si estende la nostra giurisdizione in ordine alla pubblica istruzione:

Noi perciò, in eseguimento dei Reali comandi, dopo avere fatto registrare sotto il giorno d'oggi nei registri della Regia Università le suddette Regie Patenti tenorizzate a piè del presente, abbiamo mandato, e mandiamo quelle pubblicarsi in tutte le Città, e Terre dipendenti dalla nostra giurisdizione in quanto agli studi, ed alla copia stampata alla Stamperia Reale prestarsi la stessa fede che al proprio originale.

Dat. in Torino, dal palazzo della Regia Università,
il 9 di marzo 1822.

Per detto Eccellentissimo
MAGISTRATO

DONAUDI.

LA BIBLIOTECA DELLA UNIVERSITÀ

1894

Il presente è un libro donato con atto del
di cui è stato fatto il deposito in
il giorno 15 dicembre 1894. Il libro
è stato ordinato nel numero di
il numero di pagine è di
il numero di volumi è di
il numero di tomi è di
il numero di fascicoli è di

Il libro è stato donato da
il numero di pagine è di
il numero di volumi è di
il numero di tomi è di
il numero di fascicoli è di
il numero di pagine è di
il numero di volumi è di
il numero di tomi è di
il numero di fascicoli è di

Il libro è stato donato da
il numero di pagine è di
il numero di volumi è di
il numero di tomi è di
il numero di fascicoli è di
il numero di pagine è di
il numero di volumi è di
il numero di tomi è di
il numero di fascicoli è di

CARLO FELICE

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA,
DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA, E DI GENOVA;
PRINCIPE DI PIEMONTE,

EC. EC. EC.

Dacchè, mediante i provvedimenti dati dai gloriosi nostri Predecessori, dopo la promulgazione delle veglianti Costituzioni per la Regia Università di Torino, l'amministrazione della giustizia venne intieramente affidata a giudicanti da Noi nominati e trascelti fra li graduati in una delle Regie nostre Università, cessò il principale motivo, per cui era stata smembrata dall'ordinaria giurisdizione quella, che in dette Costituzioni è commessa all' assessore del Magistrato della Riforma, ed agli assessori delle provincie da esso Magistrato dipendenti.

Essendo mente nostra di riunire all'ordinaria giurisdizione quelle di eccezione, a misura che per li nuovi ordinamenti vengono a riconoscersi non necessarie, abbiamo determinato di riunirvi sin d'ora quella dei sovraccennati assessori, sì in questa città, come nelle provincie, dando intanto quelle disposizioni al

proposito, che meglio adattate ravvisiamo al buon ordine delle pubbliche scuole.

Quindi è, che per le presenti, di nostra certa scienza, e Regia Autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

1.º È abolito in un col privilegio del foro additato dalle predette Costituzioni l'ufficio tanto dell'assessore del Magistrato della Riforma, ossia della Università, quanto dell'assessore del Consiglio di Riforma di Ciambèri, e degli assessori nelle provincie, ed è restituita all'ordinaria giurisdizione la cognizione delle cause già ai medesimi attribuita.

2.º Il Rettore dell'Università non solo continuerà ad avere la cognizione delle differenze scolastiche, a termini del § 4 del titolo II delle Costituzioni per la Regia Università, ma riempirà pure, sotto l'ispezione del Magistrato della Riforma, le funzioni attribuite all'assessore in detto § 4.

3.º Le stesse funzioni saranno commesse, sotto l'ispezione dello stesso Magistrato, al Direttore generale delle scuole urbane di Torino, sotto quella del Consiglio di Riforma al primo Prefetto del Reale Collegio di Ciambèri, ed ai Prefetti dei collegi, ossia scuole nelle provincie sotto quella del Riformatore locale, il quale ne informerà tosto nelle scuole del Piemonte, e della divisione di Nizza il Capo del Magistrato, ed in quelle della Savoia il Capo del Consiglio di Riforma, facendo all'occorrenza sospendere la provvidenza

definitiva di repressione insino avuta la superiore direzione.

4.º Quando i delitti leggeri o minimi preveduti ai §§ 1 e 3 del libro quarto, titolo III delle nostre generali Costituzioni siano stati commessi nelle sale delle scuole, ed in quelle altre parti degli edificii, e delle case ove si trovano istituti di pubblica istruzione o di pubblica educazione, le quali siano per l'uso di tali istituti specialmente destinate, non potrà riceversene dai giudicenti la querela se non dopo che il Rettore dell' Università, il Direttore generale delle scuole urbane, il primo Prefetto del Real Collegio di Ciamberti, od i Prefetti delle scuole provinciali rispettivamente avranno rimesse le parti al tribunale competente, per essere rimasta infruttuosa la loro mediazione, la quale non potrà mai ricusarsi dagli studenti.

5.º I suddetti Rettore, Direttore generale, primo Prefetto, e Prefetti delle scuole potranno applicare agli studenti, rei di tali leggeri delitti, que' provvedimenti di disciplina e di correzione, che sotto l'ispezione e la direzione accennate nei §§ 2 e 3 delle presenti saranno giudicati convenienti.

6.º Deroghiamo per quest' effetto specialmente al capo IV del titolo 1, ed ai §§ 8 e 9 del titolo diciassettesimo delle precitate Costituzioni per l' Università, e generalmente ad ogni altra disposizione tanto di esse Costituzioni, quanto d'ogni altra legge o provvisione Sovrana, contraria alle presenti.

Ordiniamo e comandiamo al Magistrato nostro della

Riforma di far registrare e pubblicare queste lettere Patenti, come anche ai Senati nostri di Savoja, di Torino, e di Nizza, ed alla Camera dei Conti di doverle registrare, che tale è nostra mente.

Date in Torino il giorno diciannove del mese di febbrajo, dell' anno del Signore mille ottocento ventidue, del regno nostro il secondo.

CARLO FELICE

V. FALLETTI P. Regg. prov.

V. BRIGNOLE.

V. CORTE.

ROCET DE CHOLEX.

LE SÉNAT DE SAVOIE.

A tous soit notoire, et manifeste, qu'ayant vu et lu les Royales lettres-patentes en date du dix-neuf du courant, signées Charles Felix, vû Falletti P. Rég. provisoirement la grande Chancellerie, vû Brignole, vû Corte, contresignées Roget de Cholex, et scellées du grand sceau Royal en placard, par lesquelles S. M. abolit le privilège du for porté par les Constitutions de la Royale Université de Turin, ainsi que la jurisdiction, et l'office d'assesseur, et commet au Recteur, directeur des écoles de Turin, premier Préfet du Royal Collège de Chambéry, et aux Préfets des écoles dans les différentes Provinces les fonctions attribuées aux assesseurs. Vû deplus nos décrets de ce jourd'hui signés Busca P. P., Bain de l'avis du Sénat, et les conclusions de l'Avocat Fiscal général aussi de ce jour, signées de la Charrière substitut; le tout vû, et considéré avons ordonné, et par le présent ordonnons que les lettres patentes sus énoncées soyent enregistrées céans, pour être observées suivant leur forme et teneur.

Fait à Chambéry au Sénat le ving-cinq février dix-huit cent vingt-deux.

GABET.

IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le sovrascritte Regie Patenti in data delli diciannove corrente febbrajo, firmate da S. M., debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte dal signor Cavaliere Roget de Cholex Primo Segretario di Stato per gli affari interni; e sentito nelle sue conclusioni il signor Cavaliere Bolla Sostituto Avvocato generale, a cui sono state comunicate, il tenore del tutto considerato, per le presenti abbiamo mandato, e mandiamo registrarsi nei registri nostri le suddette Regie Patenti, ed osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore. In cui fede ec.

Dato in Torino li ventitre del mese di febbrajo mille ottocento ventidue.

Per detto Eccellentissimo

REALE SENATO

Avvocato LUIGI GIANOLIO

Reggente provvisorio la Segreteria civile.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI. III

Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte Patenti in data delli diciannove del mese corrente, da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte dal sig. Cavaliere Roget de Cholex Primo Segretario di Stato per gli affari interni; Udito nelle sue conclusioni il signor Avvocato Nasi Sostituito Procuratore generale di S. M., a cui sono state comunicate; ed il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo registrarsi nei registri nostri le succennate Regie Patenti, ed osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore.

Dato in Torino il ventidue del mese di febbrajo mille ottocento ventidue.

Per detta Eccellentissima
REGIA CAMERA

FAVA.